Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 16 gennaio 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(528)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1972, n. **881**.

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di neurochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari alla cattedra omonima della predetta facoltà dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 343 del 1° aprile 1967, con il quale — tra gli altri — è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di neurochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari;

Visto il verbale, in data 22 marzo 1972, della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di neurochirurgia della predetta facoltà alla cattedra di neurochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova, a decorrere dal 1° novembre 1972;

Visto il verbale, in data 15 maggio 1972, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 19 luglio e 28 settembre 1972, con i quali il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nonchè il senato accademico della Università di Genova hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1972, il posto di assistente di ruolo, assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 343 del 1° aprile 1967, citato nelle premesse del presente decreto, alla cattedra di neurochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari, è trasferito alla cattedra di neurochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 4. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1972, n. **882.**

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania alla cattedra omonima della predetta facoltà della Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 18 luglio 1967, con il quale — tra gli altri — è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania;

Visto il verbale, in data 19 giugno 1972, della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di geologia della predetta facoltà alla cattedra di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna, a decorrere dal 1° novembre 1972;

Visto il verbale, in data 21 giugno 1972, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 19 luglio e 6 giugno 1972, con i quali il senato accademico nonchè il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1972, il posto di assistente di ruolo, assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 18 luglio 1967, citato nelle premesse del presente decreto, alla cattedra di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania, è trasferito alla cattedra di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 3. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1972, n. **883.**

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, con il quale sono stati ripartiti, tra le varie facoltà universitarie, ottantasette nuovi posti di professore di ruolo, istituiti, per l'anno accademico 1967-68, con l'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza dell'8 febbraio 1972, nella quale la facoltà di magistero dell'Università di Perugia ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, per il raddoppiamento della cattedra di geografia venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della predetta richiesta;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di magistero dell'Università di Perugia è assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di geografia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 7. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **884.**

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1972, n. 495, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo, per il raddoppiamento della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali, alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo;

Visto il verbale dell'adunanza del 13 luglio 1972, nella quale la facoltà predetta ha chiesto che il posto assegnatole con il precisato decreto del Presidente della Repubblica n. 495, venga destinato al raddoppiamento della cattedra di anatomia umana normale;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della predetta richiesta;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1972, n. 495, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo per il raddoppiamento della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali è destinato alla facoltà stessa per il raddoppiamento della cattedra di anatomia umana normale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 5. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 885.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, con il quale sono stati ripartiti, tra le varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1962-63, i nuovi posti di professore di ruolo istituiti con la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il verbale dell'adunanza del 6 luglio 1972, nella quale la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania ha chiesto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, per il raddoppiamento della cattedra di diritto amministrativo venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di procedura penale;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal senato accademico dell'Università di Catania nell'adunanza del 9 settembre 1972;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania per il raddoppiamento della cattedra di diritto amministrativo è destinato al raddoppiamento della cattedra di procedura penale presso la facoltà stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 6. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 886.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 419, relativo alle materie di insegnamento del 1° anno di corso della scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio è modificato nel senso che l'insegnamento di « Microbiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dello apparato respiratorio » è abrogato e sostituito dai seguenti:

Microbiologia;

Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 10. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 887.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47, relativo al corso di laurea in scienze statistiche e demografiche è modificato nel senso che il terzo comma è soppresso.

Art. 48, relativo al corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali è modificato nel senso che il terzo comma è soppresso.

Art. 81. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Istituto di II clinica delle malattie nervose e mentali.

Art. 86, relativo alle disposizioni riguardanti le abbreviazioni di corso nei casi di nuove immatricolazioni per laureati in altri corsi di laurea o di passaggio al corso di laurea in medicina e chirurgia è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 11. — VALENTINI

AVVISO DI RETTIFICA

Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1972, n. 850, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5, è rettificato, sia nel sommario che nel testo, nel senso che ove è detto «Modifica dell'art. 13 del regolamento...», deve leggersi «Modifica dell'art. 33 del regolamento...».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1972.

Modifiche alla composizione della commissione interministeriale per la ripartizione degli utili delle lotterie nazionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1961, con il quale fu costituita la Commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1972, con il quale è stata modificata la composizione della suddetta commissione;

Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione della commissione stessa in dipendenza delle intervenute variazioni nella composizione del Governo;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

La composizione della commissione per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con decreto del 25 agosto 1961, è così modificata:

Evangelisti on. Franco, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

Pucci on. avv. Ernesto, Sottosegretario di Stato per l'interno;

Barbi on. prof. Paolo, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica;

Amadei on. prof. Giuseppe, Sottosegretario di Stato per le finanze;

Picardi sen. avv. Bonaventura, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1972
Registro n. 16 Presidenza, foglio n. 4

(13315)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1972.

Cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1.000 « tipo 1962 ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale n. 682563 del 28 giugno 1962, con il quale vennero determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 1.000 (denominato « tipo 1962 »);

Decreta:

I biglietti della Banca d'Italia da L. 1.000, autorizzati con decreto ministeriale n. 682563 del 28 giugno 1962, cesseranno di avere corso legale a decorrere dal 1° luglio 1973.

Successivamente a tale data i suddetti biglietti potranno essere presentati per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1972
Registro n. 49 Tesoro, foglio n. 249

(13279)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1972.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria, ente di diritto pubblico con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria, ente di diritto pubblico con sede in Perugia, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1953, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli Enti partecipanti al predetto Istituto del 18 aprile 1972;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 7 settembre 1972;

Decreta:

L'art. 5, primo e secondo comma, dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria, ente di diritto pubblico con sede in Perugia, è modificato come segue:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto **è di lire** 3.648.800.000 (tremiliardiseicentoquarantottomilionio ttocentomila) ripartito in quote di partecipazione nominative ed indivisibili di L. 100.000 (centomila) ciascuna ».

« Detto fondo è costituito come segue:

	Quote N.	Lire
Tesoro dello Stato . . .	20.145	2.014.500.000
Cassa di risparmio di Perugia	5.717	571.700.000
Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Roma	2.115	211.500.000
Cassa di risparmio di Terni	1.894	189.400.000
Cassa di risparmio di Città di Castello	1.864	186.400.000
Cassa di risparmio di Foligno	1.318	131.800.000
Cassa di risparmio di Spoleto	845	84.500.000
Banco di Perugia S.p.a. .	795	79.500.000
Cassa di risparmio di Orvieto	687	68.700.000
Banca popolare di Spoleto	654	65.400.000
Cassa di risparmio di Narni	454	45.400.000
	36.488	3.648.800.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1972

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(13199)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1972.

Modifica dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1954, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta in data 29 maggio 1972 dall'assemblea degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 7 settembre 1972;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 5, primo comma, dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze, in conformità al seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente costituito dagli Istituti di credito di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 in L. 500 milioni e successivamente aumentato a complessive lire 8.055.200.000, è formato:

per L. 6.776.400.000 dai conferimenti degli Istituti di credito partecipanti di che alla lettera *a*) dell'art. 1;

per L. 1.278.800.000 dal conferimento dello Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1972

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(13200)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1972.

Modifica dello statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, ente di diritto pubblico con sede ad Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Viste la legge 31 luglio 1957, n. 742, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, approvato con proprio decreto 4 aprile 1958, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito del 3 marzo 1972;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 7 settembre 1972;

D'intesa con il Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

L'art. 3, primo comma, dello statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, ente di diritto pubblico, con sede ad Udine, è modificato come segue:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 5.735.000.000 (cinquemiliardisettecentotrentacinquemilioni) suscettibile di variazioni ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibile di L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna; esso potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea degli enti partecipanti »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1972

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(13220)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1972.

Autorizzazione alla Banca popolare di Taranto, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni, tutti in provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 1964, con il quale la Banca popolare di Taranto, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Taranto, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento nel territorio dei comuni di Taranto, Martina Franca e Palagiano in provincia di Taranto;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Taranto, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Taranto, con il proprio decreto 17 gennaio 1964 di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Faggiano, Leporano, Monteiasi, Montemesola, Monteparano e Roccaforzata in provincia di Taranto.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(13197)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anacyton » della ditta Institut de citoterapie, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata in Italia dalla ditta Istifar Albanese, con sede in Milano (Decreto di revoca n. 4340/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 marzo 1955 con il quale veniva registrata al n. 9849 la specialità medicinale denominata « Anacyton » fiale liofilizzate a nome della ditta Institut de citoterapie con sede in Bruxelles (Bel gio), 43, Rue d'Italia, rappresentata in Italia dalla ditta Istifar Albanese, con sede in Milano, via Viotti n. 3/5, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 ottobre 1971;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Anacyton » 2 e 6 fiale liofilizzate + 2 e 6 fiale solvente, registrata al n. 9849 in data 15 marzo 1955 a nome della ditta Institut de citoterapie con sede in Bruxelles (Belgio), 43, Rue d'Italia, rappresentata in Italia dalla ditta Istifar Albanese, con sede in Milano, via Viotti n. 3/5. Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(13255)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Mogliano Veneto

Con decreto 13 dicembre 1972, n. 2829, del Ministro per la agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, della superficie di mq. 5160, distinto in catasto del comune di Mogliano Veneto al foglio n. 5, mappali 405, 406 e 407, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(312)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Pompei »

Con decreto n. 1327 del 6 dicembre 1972 la società Pompei S.p.a., con sede in Rionero in Vulture, provincia di Potenza, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Pompei », che sgorga dalla sorgente sita nella concessione l'Insuperabile in territorio del comune di Rionero in Vulture, provincia di Potenza.

L'acqua verrà messa in vendita, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca a fondo azzurro, delimitate da un bordo bianco e riquadrature in rosso, delle dimensioni rispettivamente di cm. 14,4 × cm. 10,4 per i recipienti da 1 e da 1/2 litro e di cm. 11 × cm. 8 per quelli da 1/4 di litro.

Nella parte superiore dell'etichetta si legge « Acqua minerale » « Fonte Pompei » « Rionero in Vulture (PZ) », in caratteri di colore bleu, e nella parte inferiore figurano gli estremi della autorizzazione e la ragione sociale « Pompei S.p.a. Rionero in Vulture (PZ) ».

Al centro dell'etichetta è inserita una stella rossa a quattro punte smusse contenente, nel mezzo, un cerchio azzurro con la sigla « F. P. » ed intorno la dicitura « marca depositata ». Nella stessa stella sono inserite 4 stelle in bleu e, lungo i bordi concavi, è scritto « Antiurica - Alcalina - Gassosa - Naturale ».

Sulla sinistra della stella rossa sono riportati parte dei dati dell'analisi chimica e chimico-fisica, eseguita in data 22 novembre 1971 dal prof. Paolo Papoff, direttore dell'istituto di chimica analitica dell'università di Bari e la dicitura « Addizionata di gas acido carbonico ». Sulla destra di detta stella sono riportati i rimanenti dati della medesima analisi ed il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 20 novembre 1971 dal prof. Enea Grosso, direttore dell'istituto d'igiene dell'università di Bari. Ai lati dell'etichetta è scritto « Bottiglia e tappo sterilizzati ». I recipienti saranno inoltre contrassegnati da uno stampato accessorio di colore azzurro e bordi bianchi con riquadratura bleu, avente forma di lunetta e riportante, al centro, il disegno della stella rossa con la sigla F. P. ed ai lati la dicitura « Fonte Pompei ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua proveniente da un pozzo perforato fino alla profondità di metri 16, mediante elevazione meccanica e conduttura in acciaio inossidabile, verrà addotta ad un serbatoio anch'esso in acciaio inossidabile, posto nell'interno dello stabilimento, per essere poi imbottigliata.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappo a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Il pozzo è ubicato in un apposito locale in muratura nelle immediate vicinanze dello stabilimento.

(13216)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Lina Cortesini, nata ad Orbetello (Grosseto) il 1° maggio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa il 12 febbraio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(13348)

La dott.ssa Angela Vailati, nata a Credera Rubbiano (Cremona) il 21 aprile 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Parma il 13 luglio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(13349)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Circolo Bellotti », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 dicembre 1972, il rag. Giuseppe Fumagalli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Circolo Bellotti », con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Giuseppe Tognasso che non ha accettato l'incarico.

(13421)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2923, in data 18 dicembre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova.

(13422)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato

N. 8

Corso dei cambi dell'11 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	585,95	585,95	586,10	585,95	585,80	585,95	586,10	585,95	585,95	585,80
Dollaro canadese	586,20	586,20	586,30	586,20	585,80	586,20	586,30	586,20	586,20	586 —
Franco svizzero	155,825	155,825	155,85	155,825	155,85	155,80	155,80	155,825	155,82	155,79
Corona danese	85,06	85,06	85,15	85,06	85 —	85,08	85,07	85,06	85,06	85,16
Corona norvegese	88,56	88,56	88,60	88,56	88,55	88,55	88,59	88,56	88,56	88,62
Corona svedese	123,47	123,47	123,50	123,47	123,40	123,47	123,51	123,47	123,47	123,43
Fiorino olandese	181,76	181,76	181,88	181,76	181,70	181,74	181,80	181,76	181,76	181,51
Franco belga	13,2675	13,2675	13,27	13,2675	13,2675	13,27	13,267	13,2675	13,26	13,27
Franco francese	115,405	115,405	115,55	115,405	115,40	115,40	115,45	115,405	115,40	115,38
Lira sterlina	1378,15	1378,15	1378,80	1378,15	1377 —	1378,10	1378,27	1378,15	1378,15	1378,20
Marco germanico	182,94	182,94	183,08	182,94	182,90	182,95	182,95	182,94	182,94	182,80
Scellino austriaco	25,309	25,309	25,30	25,309	25,275	25,30	25,3125	25,309	25,30	25,30
Escudo portoghese	21,866	21,866	21,8650	21,866	21,85	21,86	21,869	21,866	21,86	21,86
Peseta spagnola	9,231	9,231	9,24	9,231	9,23	9,22	9,2322	9,231	9,23	9,23
Yen giapponese	1,944	1,944	1,9450	1,944	1,945	1,94	1,945	1,944	1,94	1,94

Media dei titoli dell'11 gennaio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,35
Redimibile 3,50 % 1934	98,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,80
» 5 % (Ricostruzione)	93,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,15
» 5 % (Città di Trieste)	94,625
» 5 % (Beni esteri)	91,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,625
» 5,50 % » » 1968-83	94,80
» 5,50 % » » 1969-84	95,775
» 6 % » » 1970-85	97,60
» 6 % » » 1971-86	97,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,55
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: Napolitano

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 gennaio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	586,025
Dollaro canadese	586,25
Franco svizzero	155,852
Corona danese	85,065
Corona norvegese	88,575
Corona svedese	123,49
Fiorino olandese	181,78
Franco belga	13,267
Franco francese	115,427
Lira sterlina	1378,21
Marco germanico	181,945
Scellino austriaco	25,311
Escudo portoghese	21,867
Peseta spagnola	9,232
Yen giapponese	1,944

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Nel Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno VII, n. 11 del 30 novembre 1972, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a quattro borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - didattica matematica.

Bando di concorso a quaranta borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

(419)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami e per titoli a centoventicinque posti di educatore in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e pena;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1971, relativo al bando di concorso per titoli a centotrentasei posti di educatore nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto della Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto a norma dell'art. 5 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 275;

Viste le domande di ammissione al concorso sopra indicato ed accertato che solo tredici sono le domande pervenute;

Ritendto pertanto che i posti non assegnati nel concorso per titoli di cui sopra vanno conferiti mediante pubblici concorsi;

Accertato che i posti disponibili nel ruolo di rieducazione, tenuto conto delle diminuzioni apportate per effetto dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, dei posti accantonati ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1970, n. 1077, nonchè dei tredici posti attribuibili mediante il concorso per titoli, ammontano a centoventicinque unità;

Considerato che in relazione al fabbisogno di personale nel ruolo di rieducazione è necessario mettere a concorso tutti i posti disponibili;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi di accesso alle carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il regio decreto-legge 30 luglio 1940, n. 2041

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a centoventicinque posti di educatore in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di rieducazione - carriera di concetto, dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di un diploma d'istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

b) aver compiuto il 25° anno di età e non superato il 32°, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite massimo di età;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, nei riguardi degli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. In difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo il modello allegato al presente decreto, dovranno pervenire entro e non oltre i trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande che per qualsiasi causa saranno spedite o presentate al Ministero dopo il termine perentorio sopra indicato.

La data di arrivo delle domande presentate a mano è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dall'ufficio competente a riceverle.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quali dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome e lo stato civile. Le candidate coniugate devono indicare con esattezza il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, ove si tratti di aspirante di sesso maschile;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

8) di essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti o da imperfezioni fisiche tali da pregiudicare le funzioni della qualifica alla quale aspirano;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Qualora la domanda non sia conforme alle suddette prescrizioni il Ministero assegnerà un breve termine per la regolarizzazione della stessa.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti, nonchè per gli addetti ad operazioni di bonifica di mine;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti di guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè nel complesso non si superino quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

A) Ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

B) Ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati e invalidi del lavoro, per gli invalidi civili, per le vedove e gli orfani di guerra, per servizio e per lavoro e per le altre categorie previste dalle disposizioni in vigore.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

L'esame consiste in una prova attitudinale, in due prove scritte e in un colloquio.

L'esito favorevole della prova attitudinale è condizione di ammissibilità alle prove culturali (art. 7 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494).

La prova attitudinale si svolgerà presso la sede dei corsi della scuola di formazione del personale per la rieducazione dei minorenni ed avrà la durata ordinaria di tre o quattro giorni.

Detta prova consiste nella compilazione di un questionario comprendente quesiti di carattere autobiografico, in esercitazioni di gruppo, in colloqui individuali ed in esami attitudinali, ed è diretta ad accertare il possesso da parte del candidato dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale.

Le prove scritte e il colloquio sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Le prove scritte di cultura verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

2) nozioni di pedagogia applicata alla rieducazione.

Il colloquio avrà per oggetto, oltre alle materie delle prove scritte, le seguenti altre materie:

1) legge sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (approvato con regio decreto-legge 10 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge di conversione 27 maggio 1935, n. 835, dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, e dalla legge 25 luglio 1956, n. 888);

2) legge 5 giugno 1967, n. 431, contenente norme in materia di adozione ordinaria e speciale;

3) regolamento per gli istituti di prevenzione e pena con particolare riguardo agli istituti e servizi minorili;

4) nozioni elementari di statistica, con particolare riguardo alla rilevazione statistica in materia minorile;

5) nozioni di storia d'Italia dal 1815, con particolare riferimento al periodo iniziatosi con la seconda guerra mondiale;

6) nozioni di geografia fisica, politica ed economica di Europa, con particolare riferimento alla situazione dell'Italia.

Art. 6.

Costituisce titolo soggetto a valutazione in conformità dello art. 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, l'attività rieducativa svolta con qualsiasi qualifica alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia. Detto titolo sarà valutato dalla commissione esaminatrice mediante l'attribuzione di un punteggio non superiore ai quattro decimi sulla base della specie e della qualità dell'attività rieducativa svolta.

La specie del servizio dovrà essere documentata mediante la esibizione di apposita attestazione rilasciata agli interessati dal Ministero di grazia e giustizia, a seguito di loro specifica richiesta in carta da bollo, da inoltrare a detto Dicastero entro il termine utile per la presentazione delle domande.

La qualità risulterà da un rapporto informativo sull'attività rieducativa svolta, redatto dall'amministrazione sulla scorta degli atti di cui è in possesso.

La valutazione dei titoli precede le prove culturali di esame.

Premesso che l'esito favorevole della prova attitudinale è condizione di ammissibilità alle prove culturali, la votazione complessiva è determinata sommando il voto attribuito nella valutazione dei titoli, la media riportata nelle prove scritte e il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, composta a termine dello art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dall'art. 8 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Gli esami del concorso si svolgeranno nella sede e nei giorni che saranno indicati con successivo decreto ministeriale. Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse, e, inoltre, sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione della data di tale prova, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè di quelle contenute nella legge 10 ottobre 1962, n. 1494 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, al momento della prova attitudinale, delle prove scritte e del colloquio, uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) carta d'identità;
2) libretto ferroviario;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante apposta su di essa, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza, di cui fossero eventualmente in possesso, per la formazione della graduatoria, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno il prescritto titolo comprovante detta partecipazione;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), e militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, al dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, in carta da bollo, il prescritto titolo di appartenenza ad una delle categorie sopra indicate;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in bollo, rilasciata dalla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale del servizio presso la quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione e l'indicazione del numero del proprio ruolo;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici o nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, le vedove di guerra e gli orfani e le vedove dei caduti per causa di servizio, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani ed alle vedove di guerra, se iscritti negli elenchi di tale ente, o il certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, se orfani o vedove di caduti per causa di servizio;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati de-

portati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

t) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto istituto;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato il servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare competente.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà fatta con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza e precedenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatti di guerra e per servizio e categorie equiparate, ex combattenti e categorie equiparate, profughi).

Le riserve sopraindicate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 11.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a trasmettere al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'invito, i seguenti documenti tutti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e li godeva, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti;

6) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio o invalidi civili produrranno un certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, contenente, tra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado di invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciato su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

8) fotografia recente del candidato, a mezzo busto, applicata su un foglio di carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato o da un notaio;

9) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

10) una dichiarazione da cui risulti il servizio eventualmente prestato in precedenza presso l'amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704

I documenti di cui ai precedenti numeri: 2) (cittadinanza italiana); 3) (diritti politici); 4) (certificato generale del casellario giudiziale); 5) (carichi pendenti); 6) (certificato medico); 8) (fotografia) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito a presentarli.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 11:

1) copia dello stato di servizio in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 11, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia presso le forze armate dello Stato, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, su carta da bollo, attestante la condotta in servizio, e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero e ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi, con lo stipendio annuo lordo iniziale del parametro 160 e con le indennità e assegni mensili previsti dalle norme in vigore. Al personale fornito di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione saranno attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo immediatamente superiore a quello in godimento.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Sono esonerati da detto periodo di prova coloro che provengano da una carriera, corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica di educatore.

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare i corsi di formazione.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1972

p. *Il Ministro:* PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1972
Registro n. 36 Grazia e giustizia, foglio n. 128

Schema di domanda di partecipazione al concorso

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (1) residente (oppure domiciliato) a . . . . . . (provincia . . . . . .) in via . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a centoventicinque posti di educatore in prova nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1972.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . (provincia di . . .) il . . (2);

b) è fornito del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . nel mese . 19 . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . oppure (3);

e) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente . . (4);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali; oppure (5);

g) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (6);

h) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . (7);

l) ha prestato (o presta) servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (8).

Data . . . . .

Firma (9) . . . .

(1) Le candidate che siano coniugate indichino, nell'ordine, il cognome assunto per effetto del matrimonio, il nome di battesimo e il cognome di origine preceduto dalla parola «nata».

(2) Coloro che hanno superato il 32° anno di età devono indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso, che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età.

(3) **In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime indicarne i motivi.**

(4) (Soltanto per i candidati di sesso maschile). Nel caso essi siano stati giudicati temporaneamente o permanentemente non idonei al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità che ha dato luogo a tale giudizio, nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate, anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione, con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(7) Eventuali successive variazioni di recapito dovranno essere comunicate tempestivamente.

(8) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(9) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo.

Nozioni di diritto costituzionale:

Principi fondamentali di struttura: lo Stato e la sua potestà.

Le forme di Stato in generale e lo Stato italiano.

Gli organi legislativi.

Gli organi di Governo.

Gli organi giurisdizionali;

Le Regioni e gli enti locali.

Elementi di diritto amministrativo:

Amministrazione centrale (organi attivi, organi consultivi, organi di controllo); amministrazione locale (organi statali locali); enti territoriali; enti di assistenza e di previdenza sociale.

Ricorsi amministrativi (opposizione; ricorso gerarchico e ricorso straordinario).

Nozioni di pedagogia applicata alla rieducazione.

Pedagogia della rieducazione:

A) Il problema della formazione della personalità inteso come processo globale e di sintesi delle molteplici esperienze vissute dal soggetto:

le relazioni umane all'interno del nucleo familiare e nello ambiente sociale esterno e loro valenza educativa nei confronti del soggetto;

le tappe, i ruoli e le esperienze più significativi e il loro modo di manifestarsi in ordine alla graduale presa di coscienza, da parte del soggetto delle proprie capacità, dei propri sentimenti, del proprio modo di essere e di realizzare se stesso;

il processo educativo come «esercizio alla libertà»: significato, limite e valore della libertà.

B) Il ragazzo socialmente disadattato: valutazione del soggetto come persona e interpretazione della manifestazioni irregolari più comuni e più frequenti. Riferimenti alle situazioni che maggiormente incidono negativamente sulla formazione della personalità;

tipi di intervento rieducativo in relazione all'entità delle manifestazioni e ai bisogni fondamentali del minore disadattato;

il fondamentale problema della conoscenza e della comprensione dei bisogni fondamentali del minore e delle notivazioni del suo comportamento irregolare;

il giovane disadattato e l'attuale condizione giovanile. Lo associazionismo giovanile spontaneo negli istituti come fattore rieducativo;

il ruolo dell'educatore in particolare nei confronti del singolo caso, del gruppo, dell'intera organizzazione dell'istituto;

il fondamentale problema della costante verifica della propria azione da parte dell'educatore;

il particolare problema dell'« esercizio alla libertà e alla autonomia » da parte del minore, in un istituto: difficoltà, mezzi e contenuti;

la valutazione del lavoro dell'educatore in istituto nel contesto sia dei bisogni della gioventù d'oggi, sia delle esigenze della società contemporanea.

PROVE ORALI

Legge sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (approvato con regio decreto-legge 10 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge di conversione 27 maggio 1935, n. 835, dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, e dalla legge 25 luglio 1956, n. 888), nonchè legge 5 giugno 1967, n. 431, contenente norme in materia di adozione ordinaria e speciale.

Legge sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (approvato con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge di conversione 27 maggio 1935, n. 835, dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, e dalla legge 25 luglio 1956, n. 888).

Sue origini e sua evoluzione storica.

Legge 5 giugno 1967, n. 431, contenente norme in materia di adozione ordinaria e speciale.

Presupposti, procedimento, effetti.

Regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli istituti e servizi minorili:

1) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (regio decreto 18 giugno 1931, n. 787), con riferimento al contenuto degli articoli 1, 8, 9, 12, 13, 44, 21, 22, 23, 24, 28, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 256;

2) regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per i minorenni (regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, modificato dai decreti presidenziali 12 agosto 1951, n. 982 e 1° dicembre 1952, n. 4486); con riferimento al contenuto degli articoli 13, degli articoli 1, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 28, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 256;

3) decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e di pena (norme concernenti i centri di rieducazione dei minorenni) approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 1538.

Nozioni elementari di statistica, con particolare riguardo alla rilevazione statistica in materia minorile.

Istituti per minorenni; movimento dei minori; notizie utili per la formazione della rilevazione statistica.

Prospetti.

Nozioni di storia d'Italia dal 1815, *con particolare riferimento al periodo iniziatosi con la seconda guerra mondiale.*

Il processo di unificazione in Italia, nei suoi vari aspetti.

L'inizio della seconda guerra mondiale.

Posizione dell'Italia nel secondo conflitto mondiale.

L'attacco tedesco alla Russia e quello giapponese agli Stati Uniti.

Lo sbarco degli alleati in Italia.

La caduta del fascismo e l'armistizio.

La guerra sul suolo italiano, la « Resistenza ».

La vittoria degli allegati.

L'Europa e l'Italia dopo il secondo conflitto mondiale.

L'Italia democratica.

Principali eventi politici italiani dopo il 1948.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali del dopoguerra in particolare il Mercato comune europeo.

L'emancipazione dei popoli afro-asiatici.

I due « blocchi » internazionali.

Principali problemi del terzo mondo.

Nozioni di geografia fisica, politica ed economica d'Europa, con particolare riferimento alla situazione dell'Italia.

I paesi europei, in generale.

Attività e condizioni economiche degli Stati europei (industrie, commercio, vie e mezzi di comunicazione).

Regioni, principali città, monti e pianure, mari, fiumi principali, laghi, coste e isole dell'Italia.

Il lavoro degli italiani - Agricoltura e allevamenti.

Le principali industrie e il commercio in Italia.

Vie di comunicazione e mezzi di trasporto.

(416)

Modifiche al bando di concorso a centoventicinque posti di educatore in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1972, registro n. 36, foglio n. 128 relativo al concorso per esame e per titoli a centoventicinque posti di educatore in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di rieducazione — carriera di concetto — dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Considerato che da successivi accertamenti è risultato che il numero dei posti messi al concorso sopraindicato, tenuto conto dei posti occupati nel suddetto ruolo, delle diminuzioni apportate per effetto dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, dei posti accantonati ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè dei tredici posti attribuibili mediante il concorso per titoli indetto a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, ammonta a centodiciannove unità;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1971, relativo al concorso per titoli a centotrentasei posti di educatore nel ruolo innanzi indicato;

Viste le domande di ammissione a detto concorso ed accertato che solo tredici sono le istanze e che conseguentemente restano da attribuire centoventitre posti;

Ritenuto che per effetto degli articoli 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, detti posti debbono essere attribuiti mediante pubblico concorso;

Considerato che nella fattispecie trattasi di posti da conferire come prima applicazione della norma che ha apportato un aumento nell'organico del ruolo di rieducazione;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il quale stabilisce che un terzo dei posti recanti in aumento nei singoli ruoli organici per effetto di norme di legge o regolamentari è conferito, nella prima applicazione delle norme medesime, mediante normale concorso alla qualifica iniziale, riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti;

Accertato che quarantuno sono i posti da riservare — a norma del precedente art. 8 — al personale di questa amministrazione;

Ritenuto che detti posti, qualora non venissero ricoperti dai beneficiari della riserva, vanno attribuiti ai candidati risultati idonei e non vincitori nel concorso;

Considerato, da quanto sopra specificato, che occorre rettificare il numero dei posti da mettere a concorso e stabilire la aliquota di quelli da riservare al personale di questa amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale 31 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1972, nella qualifica di educatore in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di rieducazione — carriera di concetto — dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, ammonta a centodiciannove unità.

Art. 2.

Il numero dei posti da riservare, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, in possesso dei prescritti requisiti, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, ammonta a quarantuno unità.

I posti, eventualmente non ricoperti dai beneficiari della riserva, di cui al precedente primo comma, saranno attribuiti ai candidati risultati idonei e non vincitori nel concorso.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale 31 maggio 1972 di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1972

p. *Il Ministro*: FERIOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1972
Registro n. 47, *foglio n.* 98

(417)

Commissione esaminatrice del concorso per esame a duecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;

Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, per l'attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1972, con il quale è stato un concorso per esami a 200 posti di notaio;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esame a duecento posti di notaio indetto con decreto 26 aprile 1972 è costituita nel modo seguente:

Laporta dott. Errico, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente effettivo;

Arienzo dott. Alfredo, magistrato di corte di cassazione, presidente supplente;

Picceo dott. Giovanni, magistrato di corte di appello con funzioni di direttore di ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro effettivo;

Marletta dott. Michele, magistrato di corte di appello con funzioni di direttore di ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro supplente;

Benedetti prof. Giuseppe, insegnante di materie giuridiche nella Università di Perugia, membro effettivo;

Gatti prof. Serafino, insegnante di materie giuridiche nella Università di Roma, membro supplente;

Raiti dott. Carlo, notaio in Roma e De Martino dott. Alfredo, notaio in Roma, membri effettivi;

Marchese dott. Alfonso, notaio in Roma e Trinchillo dott. Claudio, notaio in Napoli, membri supplenti.

Esercitano le funzioni di segretario i seguenti magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia:

Talone dott. Emilio, Moltoni dott. Mario, Aliberti dott. Fulvio e Messina dott. Baldassare, magistrati di corte di appello.

L'ufficio di segreteria sarà coadiuvato dai seguenti cancellieri in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia:

Maccarelli Armando, Pucci Giuseppe, Fava Giuseppe, Botti Sergio e Politi dott. Salvatore, cancellieri capi di tribunale.

La spesa presunta per l'anno finanziario 1972 di L. 600.000, gravera sul capitolo 1051 e cioè: L. 500.000 sull'art. 3 e L. 100.000 sull'art. 8.

Inoltre la somma di L. 90.000 graverà sul capitolo 1024.

Roma, addì 17 ottobre 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1972
Registro n. 44 *Grazia e giustizia, foglio n.* 258.

(13292)

Sostituzione di un componente supplente della commissione esaminatrice del concorso per esami a duecento posti di notaio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;

Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, per l'attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1972, con il quale è stato indetto un concorso per esami a duecento posti di notaio;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1972, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Letta l'istanza di sostituzione presentata dal prof. Serafino Gatti, insegnante di materie giuridiche presso l'Università di Roma, quale membro supplente della commissione esaminatrice anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del prof. Serafino Gatti, insegnante di materie giuridiche presso l'Università di Roma, membro supplente della commissione esaminatrice del concorso per esami a duecento posti di notaio, indetto con decreto 26 aprile 1972, nominata con decreto 17 ottobre 1972, è chiamato a far parte della medesima commissione, in qualità di membro supplente, il prof. Nicola Di Staso, insegnante di materie giuridiche presso la Università di Bari.

Roma, addì 11 novembre 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1972
Registro n. 46 *Grazia e giustizia, foglio n.* 119.

(13293)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a settanta posti di vice direttore nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1971, registro n. 38, foglio n. 217, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 7 febbraio 1972, col quale è stato indetto un concorso per titoli a settanta posti di vice direttore (parametro 190) nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale di ruolo della carriera direttiva di altre amministrazioni dello Stato;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli a settanta posti di vice direttore (parametro 190) nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale di ruolo della carriera direttiva di altre amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1971, è costituita come appresso:

Presidente:

Martinelli dott. Roberto, magistrato della Corte di cassazione.

Componenti:

Penso prof. Girolamo, docente di materie giuridiche nell'Università di Messina;

Picardi prof. Nicola, ordinario di diritto processuale civile nell'Università di Perugia;

Soldano dott. Luigi, ispettore generale a riposo nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Janniello dott. Vincenzo, ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Segretario:

Faramo dott.ssa Angela, vice direttore nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

La spesa presunta di L. 300.000 verrà imputata per L. 100.000 sul capitolato 1051/5 (gettoni di presenza) e per L. 200.000 sul capitolato 1051/8 (indennità di missione dei componenti estranei) del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1972

p. *Il Ministro*: FERIOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1972
Registro n. 46 *Grazia e giustizia, foglio n.* 129

(13311)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli assistenti di ematologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visti i propri decreti in data 3 gennaio 1972 che approvano la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistenti di ematologia, bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Argano Salvatore	Palermo - 4 aprile 1935	si						
2. Barbatano Luigi	Roma - 19 aprile 1939	si						
3. Battistini Vittorio	Torino - 24 febbraio 1939	si						
4. Bellico Carlo	Bengasi - 4 gennaio 1935					si		
5. Buono Giovanni	Napoli - 20 marzo 1940	si						
6. Canesi Bianca Anna Maria	Monza - 25 ottobre 1943	si						
7. Canova Roberto	Roma - 10 marzo 1937	si						
8. Cecconi Manrico	Città della Pieve - 1° aprile 1940	si						
9. Chisesi Teodoro	Messina - 16 ottobre 1943	si						
10. De Bellis Giuseppe	Napoli - 2 aprile 1938	si						
11. De Rosa Carlo	Napoli - 19 ottobre 1942	si						
12. De Rossi Giulio	Bellano - 7 luglio 1944	si						
13. Farzati Bartolomeo	Napoli - 8 marzo 1940	si						
14. Follini Giandomenico	Calendasco - 28 agosto 1944	si						
15. Formisano Salvatore	Resina - 14 marzo 1940	si						
16. Gallo Alberto	Casarza Ligure - 10 aprile 1934					si		
17. Gallo Eugenio	Torino - 6 dicembre 1940	si						
18. Garufi Rita	S. Teresa Riva - 9 ottobre 1941	si						
19. Isacchi Giancarlo	Roma - 11 aprile 1940	si						
20. La Rosa Gabriele	Catania - 25 marzo 1943	si						
21. Lazzarino Mario	Reggio Calabria - 21 marzo 1940	si						
22. Leoni Franco	Figline Valdarno - 25 febbraio 1941	si						
23. Lombardo Turiddu	Omegna - 24 giugno 1941	si						
24. Magro Saverio	Gagliano di Catanzaro - 2 giugno 1940	si						
25. Marini Giovanni	Turano Lodigiano - 9 aprile 1942	si						
26. Masera Piero	Alba - 4 aprile 1939	si						
27. Masi Mario	Roma - 26 dicembre 1940	si						
28. Montroni Maria	Bologna - 12 luglio 1941	si						
29. Morelli Riccardo	Roma - 23 aprile 1940	si						
30. Nasti Franco	Napoli - 9 dicembre 1940	si						
31. Niccolai Ione	Pistoia - 22 febbraio 1937	si						
32. Pagliardi Giovanni Luca	Torino - 16 luglio 1944	si						
33. Patanè Giuseppe	Catania - 7 giugno 1941	si						
34. Patrizi Clemente	Roma - 5 giugno 1944	si						
35. Patrone Franco	Sassello - 14 ottobre 1943	si						
36. Pignatari Salvatore	Reggio Calabria - 1° gennaio 1941	si						
37. Pontiggia Paolo	Lissone - 2 aprile 1941	si						
38. Porcellini Adolfo	Fidenza - 19 settembre 1940	si						
39. Preti Leonardo	Roma - 24 novembre 1943	si						
40. Putignano Angelo	Noci - 4 marzo 1941	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
41. Risitano Andrea . . .	Caivano - 2 settembre 1943	si						
42. Russo Francesco . .	Cosenza - 20 luglio 1939	si						
43. Salerno Livia . . .	Roma - 19 settembre 1938	si						
44. Salvaneschi Laura .	Broni - 1° novembre 1943	si						
45. Santonastaso Clara .	Sassari - 4 agosto 1939					si		
46. Sensale Pasquale . .	Napoli - 30 novembre 1942	si						
47. Silvestri Mario Ugo . .	Marino - 9 ottobre 1943	si						
48. Strinchini Alberto	Milano - 4 gennaio 1938	si						
49. Tarocco Renzo Pietro .	Bovolone - 6 ottobre 1939	si						
50. Tiso Roberto	Novara - 1° novembre 1937	si						
51. Valente Alfredo	Avellino - 8 marzo 1934	si						
52. Vetrella Mario .	Napoli - 12 agosto 1940	si						
53. Visconti Mario .	Terzigno - 7 gennaio 1942	si						
54. Volpe Ettore	Montella - 12 ottobre 1936	si						
55. Zambaldi Gino	Trento - 19 maggio 1938	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistenti di ematologia, che saranno banditi dalle Amministrazioni Ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(13063)

Elenco degli aiuti di pneumo-tisiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 2 ottobre 1971 e 20 novembre 1971 che approvano la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame Regionale di idoneità ad aiuto di pneumo-tisiologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969.

Visto il decreto di rettifica in data 27 gennaio 1972;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Agnoli Sergio	Udine - 12 aprile 1915		si					
2. Agosti Enrico	Ponte S. Nicolò - 1° maggio 1927		si					
3. Alagona Sebastiano	Siracusa - 14 novembre 1931	si						
4. Alberani Antonio	Bologna - 17 settembre 1921					si		
5. Albergati Antonio	Sommo Lomellina - 2 febbraio 1925		si					
6. Allegra Luigi	Palermo - 15 aprile 1938					si		
7. Antonelli Umberto	Torino - 8 agosto 1923	si						
8. Antonini Angelo	Città del Vaticano - 8 febbraio 1931					si		
9. Apicella Donato	Caselle in Pittari - 15 ottobre 1925	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
10. Arena Irene	Messina - 6 dicembre 1928	si						
11. Avallone Raffaele	Milano - 7 luglio 1921					si		
12. Babich Sergio	Capodistria - 22 agosto 1920					si		
13. Bacci Sergio	Arezzo - 28 settembre 1930					si		
14. Baccini Armando	Pisa - 15 ottobre 1930	si						
15. Balzano Emma	Mola di Bari - 7 gennaio 1936					si		
16. Baracchi Guglielmo	Milano - 22 novembre 1925					si		
17. Barbiero Fernando	Pedivigliano - 15 ottobre 1923		si					
18. Baronti Aldo	Livorno - 25 settembre 1931		si					
19. Baruffaldi Luciano	Ferrara - 19 agosto 1931					si		
20. Battocchia Arrigo	Verona - 10 agosto 1936					si		
21. Bellero Vincenzo	Torino - 2 novembre 1924	si				si		
22. Bellomonte Filippo	Palermo - 7 marzo 1920					si		
23. Belluomini Roberto	Lucca - 26 ottobre 1929	si						
24. Benussi Gaetano	Cuzzola (Dalmazia) - 21 luglio 1914					si		
25. Bernardi William	Bologna - 1° novembre 1931	si						
26. Berzolla Sergio	Cremona - 7 marzo 1933					si		
27. Bettini Luciano	S. Lorenzo in Campo - 3 aprile 1929		si					
28. Beulcke Giorgio	Milano - 10 febbraio 1929					si		
29. Bianchi Andrea	Offagna - 11 ottobre 1935	si						
30. Biano Francesco	Torino - 21 aprile 1930	si						
31. Bider Federico	Gaglianico - 30 aprile 1920						si	
32. Bigazzi Mario	Reggello - 5 febbraio 1938							si
33. Bindi Vito	Firenze - 29 maggio 1911					si		
34. Bini Piero	Prato - 20 aprile 1939	si						
35. Bolondi Ottorino	Montechiarugolo - 7 settembre 1916		si					
36. Bonoli Paolo	Roma - 6 agosto 1923					si		
37. Borgia Michele	Barletta - 1° gennaio 1920					si		
38. Bosisio Egidio	Milano - 16 aprile 1927					si		
39. Bottino Giovanni Battista	Genova - 5 giugno 1938	si						
40. Bottoni Renato	Porto-Tolle - 31 agosto 1926					si		
41. Brambilla Italo	Bergamo - 24 agosto 1925					si		
42. Brancaccio Michele	Napoli - 10 settembre 1921		si					
43. Bruno Giancarlo	La Spezia - 19 ottobre 1932					si		
44. Buonincontro Luigi	Catania - 6 dicembre 1913		si					
45. Burnaccini Pier Paolo	Faenza - 12 agosto 1925					si		
46. Busolin Giuseppe	Venezia-Chirignago - 26 aprile 1939	si						
47. Cacciani Sergio	Roma - 5 ottobre 1933	si						
48. Calagna Leonardo	Partinico - 6 dicembre 1931					si		
49. Calamai Marcello	Parato - 6 ottobre 1920						si	
50. Canepari Luigi	Pieve Porto Morone - 17 febbraio 1927					si		
51. Caniglia Michele	Napoli - 26 novembre 1922					si		
52. Cannara Carlo Alberto	Tolentino - 28 febbraio 1932	si						si
53. Capaccio Alfredo	Cosenza - 1° maggio 1928					si		
54. Caporaletti Italo	Napoli - 28 agosto 1928						si	
55. Cardinali Serafino	Mosciano S. Angelo - 22 gennaio 1913					si		
56. Carolei Pasquale	Crotone - 13 giugno 1924					si		
57. Carrara Roberto	Livorno - 12 gennaio 1916					si		
58. Carrata Thomes Arrigo	Torino - 28 marzo 1925					si		
59. Carratù Aniello	Cava dei Tirreni - 24 giugno 1923	si						
60. Cattini Giancarlo	Bologna - 17 giugno 1926	si						
61. Cavalli Walter	Genova Rivarolo - 19 maggio 1923	si						
62. Cazzaniga Giovanni	Sesto S. Giovanni - 23 ottobre 1915		si					

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
63. Centofanti Renzo	Genova Sestri - 30 settembre 1926					si		
64. Centrella Giuseppe	Benevento - 18 gennaio 1927					si		
65. Cernetti Brunello	Cagliari - 18 luglio 1931						si	
66. Cesari Ferdinando	Como - 29 aprile 1934	si						
67. Cesco Guido	S. Vito al Tagliamento - 12 ottobre 1933					si		
68. Chiucini Franco	Roma - 8 maggio 1933					si		
69. Cicogna Aronne	Assisi - 1° dicembre 1921					si		
70. Cirelli Beniamino	Fragneto Monforte - 5 aprile 1916		si					
71. Clavenzani Bruno	Roma - 3 luglio 1939	si						
72. Clementi Franco	Roma - 28 aprile 1932					si		
73. Cogo Luigi	Marostica - 26 dicembre 1920		si					
74. Collimedaglia Pier Lodovico	Reana del Roiale - 9 ottobre 1927					si		
75. Colombi Gianfranco	Milano - 1° luglio 1918					si		
76. Consalvo Eolo	Catania - 2 gennaio 1935	si						
77. Corbella Eligio Gabriele	Genova - 7 gennaio 1920					si		
78. Correale Ernesto	New-York (USA) - 7 settembre 1926						si	
79. Cortesi Francesco	Rimini - 7 maggio 1919			si				
80. Corti Giancarlo	Bascapè - 21 febbraio 1929			si				
81. Costagli Giorgio	Volterra - 28 giugno 1930					si		
82. Cota Livia Augusta	Veroli (Frosinone) - 13 dicembre 1934	si						
83. Cozzolino Francesco	Portici (Napoli) - 2 aprile 1920					si		
84. Daddabbo Vitantonio	S Michele di Bari - 10 gennaio 1923		si					
85. D'Andrea Luigi	Napoli - 18 maggio 1933					si		
86. D'Andritti Michele	Castelnuovo della Daunia - 21 maggio 1933		si					
87. Daneri Angelo	Chiavari - 14 novembre 1925	si						
88. Degli Angeli Guido	Pieve d'Alpago - 18 febbraio 1936	si						
89. Dei Dino	Udine - 29 agosto 1927					si		
90. Del Bono Mario	Napoli - 12 novembre 1936	si						
91. Del Ninno Angelo Raffaele	Parma - 24 dicembre 1924			si				
92. Deodato Michele	Catania - 28 settembre 1927					si		
93. D'Ercole Rinaldo	Miglianico - 9 ottobre 1923		si					
94. De Risi Francesco	Caracas - 13 gennaio 1929						si	
95. De Stasio Adalberto	Bolzano - 24 settembre 1937	si						
96. Diaco Gennaro	Rossano - 5 gennaio 1922						si	
97. Di Filippo Alfonso	Siano - 20 novembre 1932						si	
98. Di Giovanna Francesco	Sambuca - 13 aprile 1933					si		
99. Dioli Livio	Chiesa - 9 luglio 1914					si		
100. Di Paolo Angelo	Milano - 6 gennaio 1924	si						
101. Di Ruggiero Antonio	Castelnuovo di Conza - 26 maggio 1920					si		
102. D'Ischia Renato	Napoli - 22 aprile 1925					si		
103. Di Stefano Antonino	Isola Capo Rizzuto - 2 novembre 1928		si					
104. Di Vincenzo Mario	Chiauci - 1° dicembre 1932					si		
105. Donno Luigi	Cannole - 3 ottobre 1918		si					
106. Dorigoni Antonia	Alessandria - 11 gennaio 1927					si		
107. Dotti Alberto	Passirano - 23 ottobre 1930					si		
108. Durante Francesco	Albi - 3 luglio 1923	si						
109. Fatone Vincenzo	S. Severo - 24 dicembre 1928					si		
110. Favaro Ernesto	Catania - 11 febbraio 1923			si				
111. Ferraro Umberto	Carisio - 31 marzo 1930					si		
112. Ferretti Gian Paolo	Livorno - 24 gennaio 1930					si		
113. Filippi Aldo	Urbania - 7 luglio 1912					si		
114. Fini Livio	Macerata - 26 marzo 1921					si		
115. Fiora Luigi	Panda - 27 dicembre 1928	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
116. Florio Renato	Napoli - 1° aprile 1933					si		
117. Foà Giuseppe . . .	Roma - 19 marzo 1924					si		
118. Franco Mario	Soverato - 14 luglio 1929		si					
119. Fusco Gaetano .	Catania - 20 novembre 1936	si						
120. Gambardella Raffaele .	Milano - 29 settembre 1927					si		
121. Gandini Diamantina . .	Genzone - 30 marzo 1934	si				si		
122. Garzella Piero	Pisa - 2 luglio 1927					si		
123. Gentini Roberto	Livorno - 7 luglio 1914					si		
124. Gherardi Giampaolo	Parma - 28 marzo 1937	si						
125. Giachini Maria Angelita . . .	Fano - 13 ottobre 1922					si		
126. Giaconi Giovanni	Portoferraio - 8 ottobre 1923		si					
127. Gioia Vito	Derna (Libia) - 26 agosto 1939	si						
128. Giorgetti Claudio	Viareggio - 23 dicembre 1933					si		
129. Giuliani Francesco	S. Severo - 16 febbraio 1925					si		
130. Grifa Pasquale	S. Giovanni Rotondo - 29 marzo 1923					si		
131. Grimaldi Francesco	Enna - 31 marzo 1928	si						
132. Gristina Silvestre	Trapani - 17 settembre 1927						si	
133. Guala Bartolomeo	Bristagno - 18 ottobre 1925					si		
134. Guarino Vincenzo	Melito di Napoli - 1° agosto 1931						si	
135. Guidi Mauro	Livorno - 23 gennaio 1926					si		
136. Hassan Aldo	Tripoli - 15 gennaio 1936	si						
137. Inclimona Vincenzo	Scicli - 8 giugno 1927					si		
138. Iodice Francesco	Casoria - 2 maggio 1939	si						
139. Italia Ruggero	Florida - 14 luglio 1930					si		
140. Labardi Carlo	Fiesole - 21 marzo 1938	si						
141. Lamberti Alfredo	Cava dei Tirreni - 31 maggio 1938	si						
142. La Monica Giuseppe	Palermo - 13 novembre 1926					si		
143. Lanfrè Francesco	Locri - 1° gennaio 1934						si	
144. Larcan Aldo	Palermo - 5 agosto 1924					si		
145. Lauriello Giuseppe	Ogliastro Cilento - 2 aprile 1937	si						
146. Lavecchia Francesco	Castel S. Lorenzo - 16 marzo 1931						si	
147. Lembo Enrico	Pietra Montecorvino - 9 dicembre 1931	si						
148. Lincei Luigi	Bologna - 28 febbraio 1922					si		
149. Liotta Saverio	Menfi - 13 febbraio 1911					si		
150. Liotti Giorgio	Napoli - 7 giugno 1924					si		
151. Lojacono Luigi	Catanzaro - 4 novembre 1910		si					
152. Lombardi Giuseppe	San Marino - 15 marzo 1937					si		
153. Lops Marino	Corato - 10 gennaio 1926					si		
154. Lovisetti Mauro	Borgo S. Giacomo - 24 marzo 1920					si		
155. Luchini Sergio	Cascina - 27 maggio 1928					si		
156. Lupacchini Alberto	Ancona - 29 novembre 1919					si		
157. Luppino Vito	Campobello di Mazara - 1° agosto 1929					si		
158. Majotti Guglielmo	Perugia - 10 gennaio 1924					si		
159. Mancuso Gesualdo Pasquale . . .	Nicastro - 27 dicembre 1924		si					
160. Manna Oronzo	Gallipoli - 2 settembre 1929					si		
161. Mannucci Giorgio	Carrara - 12 gennaio 1922		si				si	
162. Manzone Peppino	Torino - 14 luglio 1927					si		
163. Marasco Francesco	Decollatura - 19 novembre 1921	si						
164. Marazzini Luigi	Milano - 28 gennaio 1933					si		
165. Marconi Luigi	Affi - 12 maggio 1931					si		
166. Maretti Agostino	Genova Sampierdarena - 9 aprile 1928					si		
167. Marinelli Nicola	Ripalimosani - 13 novembre 1920					si		
168. Marino Carmelo Paolo	Fiumefreddo - 16 luglio 1927					si		
169. Martinelli Mario	La Spezia - 21 giugno 1920		si					
170. Martinotti Giuseppe	Venaria - 14 luglio 1924					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
171. Marzano Alessandro	Bari - 8 maggio 1919		si					
172. Massaro Giuseppe	Alcara Li Fusi - 17 agosto 1912		si					
173. Massei Vittorio . . .	Ancona - 18 marzo 1934	si						
174. Massi Paolella Elsa	Graz (Austria) - 3 gennaio 1917					si		
175. Massola Umberto . .	Moncalieri - 28 ottobre 1929					si		
176. Mastropaolo Antonio . . .	Milano - 13 giugno 1915					si		
177. Matteucci Silvano	Livorno - 27 ottobre 1931					si		
178. Maurino Antonio	Aversa - 16 ottobre 1930						si	
179. Mauro Alberto	Roma - 7 aprile 1926					si		
180. Mazza Renzo . . .	Ormea - 1° giugno 1936					si		
181. Mazzola Carlo . . .	Milano - 17 maggio 1934	si						
182. Mazzucco Clara .	Saronno - 6 luglio 1927						si	
183. Melica Augusto	Lecce - 21 settembre 1933					si		
184. Mennella Nicola .	Casamicciola Terme - 30 luglio 1932					si		
185. Miceli Vittorio	Roma - 26 settembre 1929					si		
186. Migliorini Ermanno	Perugia - 16 agosto 1935					si		
187. Miniati Giuseppe . .	Firenze - 3 novembre 1920	si						
188. Miraglia Salvatore . .	S. Fratello - 28 gennaio 1929					si		
189. Morandi Giovanni	Lonato - 25 settembre 1932							si
190. Morreale Bubella Salvatore . .	Agrigento - 4 giugno 1936					si		
191. Mosca Raffaele	Palestrina - 7 giugno 1931	si						
192. Muggia Giorgio	Bologna - 23 aprile 1915					si		
193. Muzi Federico	Roma - 29 marzo 1928					si		
194. Nessi Giovanna	Olgiate Comasco 20 settembre 1925					si		
195. Nicora Pio	Varese - 21 settembre 1924	si						
196. Ortolani Michele	Irsina - 20 ottobre 1911		si					
197. Ottalevi Carlo	Pergola - 19 febbraio 1931	si						
198. Pacenza Umberto	Napoli - 22 gennaio 1935	si						
199. Pacilio Giovanni	Napoli - 7 settembre 1929		si					
200. Pagani Gianbattista . . .	Borgarello - 12 aprile 1921					si		
201. Palermo Luigi	S. Severo - 1° gennaio 1936	si						
202. Paoletti Guido . . .	Trieste - 17 luglio 1928						si	
203. Pasoli Corrado	Verona - 21 ottobre 1937					si		
204. Patarnello Cosimo . . .	Lecce - 15 ottobre 1925						si	
205. Pepe Giuseppe . . .	Pagani - 24 agosto 1935	si						
206. Perali Luigi	Roma - 29 maggio 1932					si		
207. Peris Giulio Cesare	Civitavecchia - 16 agosto 1929	si						
208. Perris Nicola	Bari - 3 maggio 1929					si		
209. Petrecca Lelio . .	Pesche - 6 aprile 1930					si		
210. Pezza Emma Angela	Vicenza - 11 giugno 1935	si						
211. Piazza Giovanni . . .	Gorizia - 19 novembre 1922					si		
212. Picone Angelo . .	Milazzo - 20 giugno 1925		si					
213. Pignotti Lando	Siena - 21 dicembre 1921		si					
214. Pinelli Giuseppe . .	Bologna - 11 gennaio 1938					si		
215. Pinizzotto Giovanni .	S. Domenica di Visinada - 23 febbraio 1930						si	
216. Pinto Vincenzo .	Napoli - 8 dicembre 1915					si		
217. Placido Leone . .	Monforte S. Giorgio - 11 luglio 1938							si
218. Plastina Francesco . . .	Cosenza - 28 aprile 1935					si		
219. Pozzi Giuseppe . . .	Milano - 25 aprile 1914					si		
220. Princiotta Mario	Perugia - 16 maggio 1931					si		
221. Puglisi Alfredo . .	Padova - 21 ottobre 1922	si						
222. Quilici Giocondo	S. Angelo in Campo - 26 settembre 1927	si						
223. Rabinovici Alessandro	Bucarest - 14 luglio 1934	si						
224. Ragno Angelo . .	Saviano - 27 settembre 1929						si	
225. Ramoino Rossana	Imperia - 26 gennaio 1926					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
226. Reghenzi Giovanni . .	Leno - 15 marzo 1924							si
227. Repetto Eugenio	Genova - 8 aprile 1933					si		
228. Restellini Antonio	Sondrio - 17 febbraio 1908					si		
229. Ricca Marco	Luserna S. Giovanni - 3 aprile 1934	si						
230. Righi Roberto . . .	Firenze - 20 settembre 1934	si						
231. Risi Guido	Nardò - 5 dicembre 1918		si					
232. Riva Alberto	Milano - 2 novembre 1927		si					
233. Riva Arrigo	Pola (Iugoslavia) - 25 agosto 1923		si					
234. Rizzi Angelo	Milano - 15 febbraio 1929					si		
235. Rosetti in Aresu Livia Maria . .	Ravenna - 27 settembre 1938	si						
236. Rossi Filippo	SS. Cosma e Damiano - 15 maggio 1926					si		
237. Rossi Franco	Pisa - 12 febbraio 1931		si					
238. Russo Corrado	Moncalzati - 11 marzo 1926		si					
239. Russo Manfredo	Napoli - 26 giugno 1914					si		
240. Salatino Antonio	Lizzano - 14 marzo 1928		si					
241. Salomone Giuseppe	Atri - 21 luglio 1927					si		
242. Salucci Carlo Andrea	Firenze - 2 gennaio 1931						si	
243. Sani Adriano	Civitacastellana - 21 giugno 1927		si					
244. Santi Emilio	Spoleto - 18 novembre 1924					si		
245. Sbrana Enrico	Pisa - 4 marzo 1926					si		
246. Scaglione Vincenzo	Bengasi - 1° gennaio 1925			si				
247. Scalercio Vittorio	Luzzi - 10 giugno 1912					si		
248. Scarpazza Giorgio	Castelfranco Veneto - 9 agosto 1929		si					
249. Scognamillo Achille	S. Maria a Vico - 22 agosto 1926					si		
250. Sebastiani Mario	Nespolo - 7 febbraio 1932	si						
251. Seccia Antonio	Napoli - 13 ottobre 1930					si		
252. Seccia Maria	Roma - 23 agosto 1921					si		
253. Serra Corrado	S. Pietro del Carso - 15 novembre 1931					si		
254. Severgnini Bruno	Milano - 14 novembre 1927		si					
255. Siccardi Luciano	Savona - 22 aprile 1929					si		
256. Sini Salvatore	Cagliari - 27 agosto 1926					si		
257. Spedini Francesco	Pavone del Mella - 22 ottobre 1910					si		
258. Spiga Luigi	Bologna - 15 luglio 1930	si						
259. Stefanelli Raffaele	Napoli - 1° settembre 1930					si		
260. Stolfi Renato	Napoli - 6 aprile 1926		si					
261. Suppa Giuseppe	Bari - 17 settembre 1928		si					
262. Susini Silvano	Varna - 17 febbraio 1930	si						
263. Tarozzi Loredana	Bologna - 22 luglio 1924					si		
264. Tedesco Pietro	Petralia-Sottana - 11 marzo 1921					si		
265. Tenore Gennaro	Mercato S. Severino - 28 gennaio 1927	si						
266. Tergolina Gislanzoni Brasco Alessandro	Bologna - 8 marzo 1915					si		
267. Tesè Guido	Naro - 6 aprile 1924					si		
268. Tucci Marco	Mugnano del Cardinale - 19 febbraio 1937	si						
269. Turchi Romeo	Castelraimondo - 12 febbraio 1923							si
270. Vaglia Leonida	Vestone - 1° novembre 1914		si					
271. Vagliè Ettore Giorgio	Monza - 26 maggio 1918					si		
271-*bis* Vergnanini Bruno	Finale Emilia - 1° giugno 1925					si		
272. Vignati Piero	S. Giorgio su Legnano - 19 novembre 1917					si		
273. Villa Romeo	Bergamo - 5 ottobre 1931	si				si		
274. Virgili Armando	Carassai - 6 giugno 1923		si					
275. Viroli Luciano	Postumia - 19 giugno 1934					si		
276. Vittore Francesco	Sammichele - 19 agosto 1938	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
277. Volpari Lucasetti Fulvio	Monticelli Ongina - 2 maggio 1927					si		
278. Volpe Elio	Napoli - 3 settembre 1924		sí					
279. Zavanella Amedeo	Milano - 26 maggio 1921			si				
280. Zino Paolo Francesco	Bordighera - 9 aprile 1935	si				si		
281. Zmaievich Giulio	Trieste - 16 gennaio 1922					si		
282. Zottola Vincenzo	Napoli - 7 settembre 1927					si		
283. Zubiani Mario	Sondalo - 29 ottobre 1920					si		
284. Zucchetti Benito	Torino - 4 settembre 1925					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di pneumo-tisiologia, che saranno banditi dalle Amministrazioni Ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 9 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(13064)

MINISTERO DELLA DIFESA

Errata-corrige

La data del decreto ministeriale con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a settantasette posti di segretario in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 23 dicembre 1972, indicata erroneamente «22 *novembre* 1972», deve intendersi «29 *maggio* 1972».

Al dodicesimo comma delle premesse del decreto dove è scritto: «... organico complessivo di *centodieci* unità;» leggasi: «... organico complessivo di *milledieci* unità;»

Al quarto comma dell'art. 1 del predetto decreto, inoltre, dove è scritto: «Le prove scritte avranno luogo nei giorni 12 e 14 marzo 1973...» leggasi: «Le prove scritte avranno luogo nei giorni 13 e 14 marzo 1973...».

Infine, nell'allegato 3 al bando di concorso, nella parte concernente il programma di esame, prove scritte, dove è detto: «... tema di diritto amministrativo *e* costituzionale...» leggasi: «... tema di diritto amministrativo *o* costituzionale...».

(418)

REGIONE MOLISE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 2926/U.V.P. del 31 dicembre 1971 con il quale il veterinario provinciale di Campobasso ha indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Campobasso, dell'ordine provinciale dei veterinari e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1965, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Bonaduce prof. dott. Antonio, docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, dell'Università di Napoli;
Marcato prof. dott. Arnaldo, docente in anatomia patologica ed ispezione delle carni, dell'Università di Napoli;
Caporizzo dott. Angelo, direttore di sezione della prefettura di Campobasso;
Pievaroli dott. Amelio, veterinario provinciale del Ministero della sanità;
Testa dott. Antonio, veterinario condotto di Riccia;

Segretario:

Palmieri dott. Salvatore, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Gli esami si effettueranno in Campobasso ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà, inoltre, pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della regione Molise, nel «Foglio annunzi legali» della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Campobasso, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 17 novembre 1972

Il Presidente: VITALE

(13219)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.